

**ASSOCIAZIONE UMANITARIA**  
**“SOLIDARIETA’ NEL MONDO ETS-ODV”**

**Via P. Tabarrani 12 - 55041 CAMAIORE (LU)**

**STATUTO**

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE – IDENTITA' - SEDE - DURATA

#### Art. 1

L'Associazione denominata:

*"SOLIDARIETA' NEL MONDO ODV"*

è una *organizzazione di volontariato* inclusa negli Enti del terzo settore, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017, al momento della operatività del Registro Unico Nazionale (RUNTS).

Da ora in poi sarà indicata con il termine di “Associazione”.

Ha sede unica in Camaiore ma, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze; la sua durata è illimitata.

## TITOLO II

### SCOPO - FINALITÀ' - ATTIVITA'

#### Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al co. 1, art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, concorrendo con aiuti e sussidi, alla formazione, costruzione e funzionamento di opere sia missionarie che di carattere umanitario a favore delle popolazioni più disagiate e collaborando con tutte le Associazioni, Enti preposti e privati, in Italia e all'estero. Per raggiungere tali scopi ha individuato nella promozione della salute (in tutte le sue forme) e nella formazione, gli ambiti prioritari nei quali intervenire ed investire per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità dei territori in cui opera.

#### Art. 3

L'Associazione svolge le seguenti **attività di interesse generale**:

- a. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- b. prestazioni sociosanitarie: istituzione e mantenimento di presidi sanitari con personale medico locale che svolga anche una funzione informativa ed educativa; di acquisto e distribuzione di medicinali; di realizzazione di pozzi e canalizzazioni per la fornitura di acqua potabile;
- c. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare, sostegno all'attività didattica mediante la fornitura di materiale ed attrezzature, nonché interventi sulle strutture scolastiche;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e. formazione extrascolastica ai bambini e alle persone in situazioni di disagio;
- f. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione può esercitare anche **attività diverse**, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale. La loro successiva individuazione è attribuita al Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare anche **attività di raccolta fondi**, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **TITOLO III**

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 4**

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti diversi dalle persone fisiche, che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta su modello conforme a quello predisposto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato, motivandola, l'eventuale deliberazione di rigetto. Il richiedente potrà far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni perché decida in seconda istanza, nella prima assemblea utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

## Art. 5

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di 7 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti.

## Art. 6

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre **recedere** dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare formalmente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità dall'Associazione può essere **escluso** dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, ascoltate le sue giustificazioni.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI**

#### Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) ASSEMBLEA
- b) CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) COLLEGIO SINDACALE

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEA**

#### Art. 8

**L'Assemblea** è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il 30 aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

L'Assemblea, inoltre, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e potrà essere inviata con qualsiasi mezzo, compresa la consegna diretta, fax, posta elettronica ed altro.

La comunicazione conterrà il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; inoltre, dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Per modificare lo statuto occorre la partecipazione di almeno un decimo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 9

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato può esprimere un solo voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

#### Art. 10

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, alla sua competenza.

#### Art. 11

L'Assemblea designa il presidente e le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive congiuntamente al presidente.

## TITOLO VI

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 12

**Il Consiglio Direttivo** è composto da 7 membri eletti dalla Assemblea con votazione segreta. Possono essere eletti gli associati in regola con il pagamento della quota.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i suoi componenti:

- a) IL PRESIDENTE
- b) IL VICE PRESIDENTE
- c) IL SEGRETARIO

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi membri nominerà un **Tesoriere** che curerà la regolare tenuta delle scritture contabili, predisporrà annualmente il bilancio o rendiconto annuale e conserverà la carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato. Il Tesoriere può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri dagli enti associati. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni della sua nomina, deve chiedere l'iscrizione dei propri componenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, per ciascuno di essi, le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del D. Lgs. n.117/2017 Codice del Terzo Settore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritti nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 30 giorni. Per le questioni urgenti potranno essere adottate deliberazioni per via telematica, successivamente verbalizzate con le modalità di cui successivo art. 15

La data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione, devono essere rese note almeno tre giorni prima, mediante avviso scritto di cui è ammesso l'inoltro avvalendosi delle attuali e future tecnologie.

Lo stesso avviso con identiche procedure deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza di cinque su sette può destituire uno dei suoi membri che non abbia più i requisiti corrispondenti alle finalità della associazione.

#### Art. 14

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea. In particolare, fra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### Art. 15

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 5 membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, con l'assistenza del segretario. Per gravi motivi, l'adunanza potrà essere eccezionalmente presieduta dal consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno tre voti favorevoli.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, deve essere redatto sintetico verbale nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Art.16

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali. In caso di impossibilità o rifiuto di quest'ultimo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque associati in regola con il versamento della quota, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque associati in regola con il versamento della quota, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza dei componenti l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

## Art. 17

Il **Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente si adopera per l'adempimento di tutti gli atti inerenti il rinnovo del Consiglio stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il **Segretario** è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede insieme al Tesoriere e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea ed al funzionamento dell'Associazione. Esercita le funzioni di segretario in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere** è responsabile della contabilità dell'Associazione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente a quella del Presidente su eventuale c/c bancario.

#### Art. 18

L'Associazione deve redigere il bilancio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## TITOLO VII

### COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti fra gli associati.

Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

Esso nomina al proprio interno il Presidente.

## Art. 20

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della associazione, sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per le elezioni del rinnovo del Consiglio Direttivo controllandone lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più associati. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Di ogni riunione il Collegio Sindacale redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito libro.

## Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più sindaci decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato subentrano i supplenti in ordine di età: essi rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma. I sindaci così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale vigente.

Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Collegio tramite una nuova elezione. I sindaci eletti secondo tale modalità rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale vigente.

La carica di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione

## **TITOLO VIII** **LIBRI SOCIALI**

### Art. 22

L'Associazione deve tenere i seguenti libri.

- Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività non occasionalmente.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale tenuto a cura dello stesso organo.

## **TITOLO IX**

### **VOLONTARI**

#### **ART. 23**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito, subordinato o autonomo, con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **TITOLO X**

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 24**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 25

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 26

L'Associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### **TITOLO XI** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 27

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, acquisito il parere favorevole -da quando sarà operativo- dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore; nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio o, in mancanza, alla Fondazione Italia. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal codice civile.